

#Sbloccascuole

Ha preso il via l'operazione #Sbloccascuole, prevista dalla Legge di Stabilità 2016. Si tratta di **480 milioni di euro** liberati dai vincoli di bilancio per Comuni, Province e Città metropolitane per interventi di edilizia scolastica e per la realizzazione di nuove scuole.

Entro **l'1 marzo 2016** gli Enti locali possono trasmettere la domanda attraverso il sito www.sbloccabilancio.it, compilando il form online. L'operazione è complementare a quanto già fatto dal Governo per rilanciare gli investimenti agendo sul Fondo Pluriennale Vincolato.

L'operazione #Sbloccascuole, infatti, libera la spesa di risorse a valere sull'avanzo di amministrazione e sul ricorso al debito, andando a completare, per l'edilizia scolastica, lo sblocco delle somme per investimenti pluriennali attuato proprio con la Legge di stabilità 2016.

Sul sito del MIUR sono disponibili la determina della Struttura di Missione per l'Edilizia Scolastica, l'avviso pubblico della Struttura di Missione per l'Edilizia Scolastica contenente le modalità della selezione e i documenti a sostegno della compilazione. Da *Lavoripubblici*.



Sommario:

- ◆ #Sbloccascuole
- ◆ Crescono le vendite di macchine per l'edilizia
- ◆ Guida agli sgravi fiscali
- ◆ La Consulta boccia la legge campana sui sottotetti
- ◆ Unioncamere: 45.000 imprese in più nel 2015
- ◆ Antincendio: requisiti per rimanere nell'elenco dei professionisti
- ◆ Comunicazione ANAC ai fondi interprofessionali

Siti e riviste controllate: sito ANACE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito Ministero dell'istruzione, sito Quirinale.

Crescono le vendite di macchine per l'edilizia

Per le macchine edili il 2015 è l'anno delle conferme. Dopo la crescita rilevata nel 2014 che metteva fine a un lungo periodo di forti perdite, l'anno scorso il comparto - considerato uno dei principali indicatori dello "stato di salute" dell'edilizia - ha chiuso con un boom di vendite.

Secondo l'osservatorio del Cresme promosso da Cantiermacchine-Ascomac, il quarto trimestre 2015, per il mercato italiano delle macchine movimento terra, si contraddistingue per il record di mezzi venduti o noleggiati: le 3.191 macchine rilevate sono il dato più alto degli ultimi 4 anni, occorre infatti tornare ai dati del 2011 per avere un valore simile.

Rispetto allo stesso periodo del 2014 le vendite registrano una variazione percentuale pari al **+37,5%**. L'incremento delle vendite, iniziato già nel 1° trimestre 2014, è proseguito in modo esponenziale per tutto il 2015 tanto che il 37,5% registrato in quest'ultimo trimestre segue il +42,8% del 3° trimestre, il +40,2% registrato nel 2° trimestre e il +15,3% del 1° trimestre su base annua. Totalizzando i dati, il 2015 raggiunge il primato del numero di vendite/noleggi; le 9.128 macchine vendute o noleggiate sono pari al +34,7% del 2014 e al +49,9% rispetto a quelle del 2013.

I dati della rilevazione Istat sul commercio estero, del periodo gennaio-settembre 2015, non fanno che rafforzare questo primato: sia le importazioni che le esportazioni di macchine per le costruzioni crescono su base annua e rispettivamente del +13,3% e del +7,5%, tanto che anche la bilancia commerciale, in attivo di circa 1.564 milioni di euro, supera il dato dei primi nove mesi del 2014 del +5,7%. Da Edilizia e territorio.



Guida agli sgravi fiscali

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento della **guida** sugli sgravi fiscali del 50% e del 65%, rispettivamente per chi ristruttura l'abitazione o aumenta il livello di efficienza energetica .

La guida recepisce le novità introdotte dalla **legge di Stabilità 2016**. In particolare, la manovra di fine anno ha prorogato al 31 dicembre 2016 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef del 50% per i lavori ristrutturazione edile, confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Dal 1° gennaio 2017 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

La legge di stabilità 2016 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016. A prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Infine, fino al 31 dicembre 2016 è prevista una detrazione più elevata per le spese sostenute per interventi di adozione di **misure antisismiche su costruzioni** che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. La detrazione è pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016. L'ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l'importo di 96.000 euro. Da

Edilizia e Territorio.



La Consulta bocchia la legge regionale campana sui sottotetti

I valori paesaggistici non possono essere sacrificati per il recupero abitativo dei sottotetti. Con l'affermazione di questo principio la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 6 della legge della Regione Campania 28 novembre 2000, n. 15, nella parte in cui prevede che il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 possa essere realizzato in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici ed alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali ([sentenza n. 11/2016](#)).

Origine del contenzioso

La vicenda era insorta con l'impugnazione dinanzi al Tar Campania- Napoli del parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, in ordine ad una istanza di autorizzazione paesaggistica relativa ad un progetto di recupero abitativo di un sottotetto comportante la demolizione di volte interne di un fabbricato ricadente in zona A del piano regolatore generale del Comune di Massa Lubrense. Parere a fondamento del quale la Soprintendenza aveva richiamato l'articolo 26 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 («Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana»), secondo cui [è] «consentito l'uso dei solai in cemento armato, ferro o misti, in sostituzione di preesistenti solai in legno e mai in sostituzione di archi e volte in muratura».

La sentenza della Corte costituzionale

La dichiarazione di incostituzionalità della norma regionale («il recupero abitativo dei sottotetti, esistenti alla data del 17 ottobre 2000, può essere realizzato in deroga alle prescrizioni delle leggi regionali 20 marzo 1982 n. 14, 20 marzo 1982 n. 17 e 27 giugno 1987 n. 35, dei piani territoriali urbanistici e paesaggistici, dei provvedimenti regionali in materia di parchi, nonché degli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere e dei regolamenti edilizi vigenti») muove da due punti.

Il primo punto riguarda il consolidato orientamento della Consulta, secondo cui la tutela apprestata dallo Stato al paesaggio costituisce «un limite invalicabile alla normativa che le regioni e le province autonome possono dettare nelle materie di loro competenza» (sentenze n. 101/2010, n.437/2008 e n. 367/2007).

Il secondo punto riguarda l'articolo 145, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, in base al quale le disposizioni dei piani paesaggistici prevalgono sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, inclusi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. Prevalenza che l'articolo 2, comma 1, lettera r), numero 4, del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 recante modifiche al predetto articolo 145 ha ulteriormente ribadito, stabilendo che le previsioni dei piani paesaggistici non possono essere derogate da «piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico». «Ragione per la quale - argomenta la sentenza - la scelta della Regione Campania di perseguire gli obiettivi di tutela paesaggistica attraverso lo strumento dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici non giustifica alcuna deroga al principio secondo cui la tutela del paesaggio assurge a valore prevalente». È infatti di tutta evidenza che la norma censurata, derogando alle prescrizioni contenute nel Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana (Put), per un verso, «degrada la tutela paesaggistica da valore unitario prevalente a mera esigenza urbanistica, parcellizzata fra i vari Comuni» (nel caso di specie, 14 Comuni della Provincia di Napoli e 15 della Provincia di Salerno) e, per altro verso, si pone in contrasto con l'articolo 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione. Da *Edilizia e territorio*.



Unioncamere 45.000 imprese in più nel 2015

L'analisi dei dati ufficiali sulla natalità e mortalità delle imprese nel 2015, diffusa da Unioncamere mostra, tutto sommato un tessuto imprenditoriale vivo: 45.000 le imprese in più, 20.000 nel **Mezzogiorno**. Il 50 per cento sono attive nel settore del commercio (+11.990 unità), e del turismo (+11.263). Segnali di contrazione si rilevano nel settore manifatturiero (-2.416 imprese), in quello delle **costruzioni** (-6.055) e nell'agricoltura (-5.460). Sta di fatto che nel 2015 le imprese italiane hanno accelerato il ritmo di crescita e raggiunto quota 6 milioni 570.000 unità. Risultato raggiunto grazie alle 372.000 nuove iscrizioni che hanno più che compensato le 327.000 cancellazioni. Insomma dopo sette anni di crisi (interrotti dalla breve fiammata del 2010-2011), lo scorso anno il tessuto imprenditoriale - sottolinea Unioncamere - ha visto un ritorno del ritmo di crescita delle imprese ai livelli pre-crisi del 2007 (+0,75%).

E se il bilancio del 2015 è stato positivo lo si deve in particolar modo alle imprese di giovani, stranieri e donne: il saldo delle aziende create da under 35 (+66.202 unità) supera nettamente l'intero saldo annuale (+45.181). Va inoltre segnalato il contributo determinante delle imprese di stranieri (+32.000 unità) e di quelle create da donne (+14.300). In crescita società di capitali e cooperative mentre diminuiscono imprese individuali e società di persone.

A livello territoriale, con l'eccezione della sola Basilicata, tutte le regioni fanno meglio del 2014, incluse quelle che anche nel 2015 continuano a registrare saldi formalmente negativi (ma statisticamente insignificanti): oltre alla stessa Basilicata si tratta di Marche, Piemonte, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia. Allargando il perimetro dell'analisi, in tutte e quattro le grandi macro-aree del Paese il tasso di crescita del 2015 presenta risultati positivi e migliori rispetto al 2014, con il Nord-Est che (dopo quattro anni) esce dal campo negativo e torna a segnare un allargamento della base imprenditoriale. Tra le regioni, il Lazio si conferma quella più dinamica, con un tasso di crescita pari all'1,7% in lieve rallentamento rispetto al 2014 (quando era cresciuta dell'1,8%). Da *Regioni.it*



Antincendio

requisiti per rimanere nell'elenco dei professionisti

Per rimanere nella lista dei professionisti antincendio è necessario aver conseguito 40 ore di aggiornamento obbligatorio, pena la sospensione dagli elenchi.

A chiarirlo il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) in una **circolare** in cui esplicita i requisiti per rimanere nell'elenco dei professionisti antincendio, secondo quanto stabilito dal Ministero dell'Interno.

Antincendio: come rimanere nell'elenco dei professionisti

Il CNI ha ricordato che, come stabilito dal **DM 5 agosto 2011** il 26 agosto 2016 terminerà il primo "quinquennio di riferimento" per coloro che erano già iscritti negli elenchi alla data di entrata in vigore del DM 5 agosto 2011.

Dopo tale scadenza, per gli iscritti agli elenchi che avranno **maturato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio** decorrerà un nuovo quinquennio.

Viceversa gli iscritti che non avranno completato l'aggiornamento obbligatorio **saranno temporaneamente sospesi dagli elenchi** del Ministero dell'Interno con l'interdizione all'esercizio delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio, pena la segnalazione al consiglio di disciplina territoriale per esercizio abusivo della professione.

Gli Ingegneri specificano che **gli atti emessi** e sottoscritti da professionisti antincendio in regime di sospensione **sono nulli**.

Il professionista sospeso però **sarà reintegrato** negli elenchi a seguito del **completamento delle 40 ore** di aggiornamento obbligatorio. Completato l'aggiornamento l'Ordine provinciale provvederà a ripristinare l'iscrizione del professionista negli elenchi e da quella data inizierà un nuovo quinquennio di riferimento, indipendentemente dalla durata del periodo di sospensione.

Antincendio: collaborazione tra CNI e Vigili del Fuoco Il CNI ha fatto sapere che sta collaborando con la Direzione centrale dei Vigili del Fuoco per garantire prossimamente ai professionisti antincendio l'accessibilità diretta all'anagrafe dei crediti formativi tramite il **portale Mying**, e non solo tramite le segreterie degli Ordini provinciali. Da *Edilportale*.



Comunicazione dell'ANAC ai fondi interprofessionali sull'esercizio dei controlli negli obblighi di gara

Dopo aver scritto al ministro Poletti, l'Anac il 25 gennaio ha inviato anche una comunicazione direttamente a diciotto fondi interprofessionali. La lettera si conclude informando che «l'Autorità eserciterà l'attività di controllo e di vigilanza di propria competenza sul rispetto da parte dei fondi medesimi della normativa in materia di appalti pubblici». Le conseguenze di questa decisione non sono ancora del tutto chiare e certe, ma gli addetti ai lavori alcune valutazioni le hanno già fatte, in attesa delle indicazioni che, si spera, arriveranno oggi o nei prossimi giorni dal ministero del Lavoro.

L'obbligo di ricorrere a delle gare sul fronte degli approvvigionamenti, quando cioè si selezionano «soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento» non dovrebbe impattare più di tanto, anche perché nella maggior parte dei casi già si opera con queste procedure.

Effetti più rilevanti, invece, potrebbero determinarsi sul fronte delle “uscite”, cioè delle attività di formazione o per i finanziamenti erogati direttamente alle aziende, tant'è che, in attesa di chiarimenti, qualcuno ha sospeso le nuove attività.

Nella lettera inviata dall'Anac si legge che si devono applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici «quando procedono all'affidamento di contratti di formazione professionale che si possa configurare giuridicamente, sotto il profilo oggettivo, come affidamento di appalto pubblico di servizi».

Secondo un'interpretazione di questa disposizione che gira tra gli addetti ai lavori e ha destato preoccupazione, l'obbligo di gare potrebbe sussistere anche quando la formazione non viene gestita dal fondo, ma dall'azienda interessata.

Alcuni enti, infatti, hanno una sorta di “conto formazione aziendale”, in cui confluiscono i contributi versati dalle singole imprese a cui le stesse attingono per finanziare la loro formazione. Ebbene in tale situazione l'obbligo di affidare i corsi tramite gara potrebbe ricadere direttamente sull'azienda. Se così fosse, la gestione di tutto il processo si complicherebbe non poco. Si è svolto un incontro tra il ministero del Lavoro e le organizzazioni sindacali e datoriali in cui saranno affrontati questi dubbi. I tecnici ministeriali dovrebbero esporre le loro valutazioni in merito e se necessario successivamente verranno forniti chiarimenti con una circolare. Da *Edilizia e Territorio*.